

Repertorio N°21.558 Raccolta N°7.747 =====

===== Costituzione di società a responsabilità limitata =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 3 (tre) del mese di
Febbraio in Lucca, S. Anna Viale Puccini n. 142, nel mio
studio =====

- Davanti a me Costanza Ancillotti, Notaio in Lucca, iscritto
al Collegio Notarile di Lucca è presente: =====

Chiocchetti Franco nato a Lucca il 29 (ventinove) settembre
1958 (millenovecentocinquantotto) residente a Lucca, Frazione
S. Concordio in Contrada, Via Custer De Nobili n. 236, che
dichiara di essere di professione pensionato e di avere il
seguito codice fiscale CHC FNC 58P29 E715W =====

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale
io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto
mediante il quale stipula quanto segue: =====

Art. 1) Il Signor Chiocchetti Franco costituisce la società a
responsabilità limitata senza fine di lucro denominata "**LUC-
CARAFTING SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA**", abbreviabile in "**LUCCARAFTING S.S.D. A R.L.**". =====

art. 2) La società ha sede nel Comune di Lucca (LU). =====


Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Regi-
stro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo
della società è in Comune di Lucca (LU), frazione Frazione S.
Concordio in Contrada, Via Custer De Nobili n. 236 =====

Art. 3) La società, in conformità a quanto disposto dall'ar-
ticolo 90, commi 17, 18 e 18 bis della legge n° 289 del 27
dicembre 2002, come modificato dall'articolo 4 della legge 21
maggio 2004 n° 128, è senza fine di lucro e viene espressa-
mente previsto che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra i soci anche in forme indiret-
te o differite. =====

La società ha per oggetto: =====

La promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettanti-
stiche, in particolare nelle discipline legate al rafting,
packrafting, tubing, alla canoa, al kayak, al hidrospeed, al
torrentismo, all'acqua trekking, al river play alle escursio-
ni e al trekking; organizzazione di manifestazioni sportive
in via diretta o tramite collaborazione di altri soggetti per
la loro realizzazione; promozione di attività didattiche per
l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività
sportive; lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove me-
tologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello
sport; la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a
palestre, campi e strutture sportive di vario genere; l'orga-
nizzazione di squadre sportive per la partecipazione a cam-
pionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di va-
rie discipline sportive; indire e realizzare corsi di avvia-
mento agli sport, attività motoria e di mantenimento, di for-
mazione e qualificazione per operatori sportivi; organizzare

Registrato a Lucca
il 10 febbraio 2021
n. 1041 serie 1T



attività ricreative e culturali; il tutto in conformità alle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. =====

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva e si impegna ad accettare fino da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. =====
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate. =====

In particolare la Società per sé e per i propri Soci: =====
- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza; =====
- si obbliga a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza; =====
- prende atto che condizione indispensabile per essere socio di essa Società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. =====

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà inoltre: =====

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'allestimento ed al miglioramento di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; =====
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; =====
- c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive; =====
- d) gestire attrezzature per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate, gestire all'interno degli impianti sportivi punti di ristoro e/o bar. =====

La società inoltre potrà compiere tutte le altre operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed industriali utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, concedere e rilasciare garanzie sia reali che personali, nonché assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o in-

teressenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto e, comunque, con espressa esclusione delle operazioni di intermediazione mobiliare professionale, vietate per le società a responsabilità limitata, di quelle di intermediazione finanziaria ed inerenti la raccolta del risparmio ed escluso l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività previste dalle seguenti normative: Legge n° 1/1991; Legge n° 197/1991; D.Lgs. n° 385/1993; dal D.L. n° 415/1996 e dai D.Lgs 24 febbraio 1998 n° 58; 17 settembre 2007 n° 164 e 17 luglio 2009 n° 101. =====

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge. =====

Art. 5) L'amministrazione e la rappresentanza della società viene affidata ad un Amministratore unico con tutti i poteri amministrativi e di rappresentanza di cui all' articolo 13 dello statuto sociale. =====

Viene nominato Amministratore Unico il signor Chiocchetti Franco fino a revoca o dimissioni. =====

Al socio signor Chiocchetti Franco, sopra generalizzato spetta dunque il potere, in nome e per conto della società, di espletare tutte le funzioni riguardanti il settore tecnico in relazione ai rapporti con il Coni, le Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza e gli Enti di promozione sportiva. =====


Il signor Chiocchetti Franco dichiara di accettare l'incarico assicurando che alla sua nomina non ostano impedimenti di legge. =====

L' Amministratore non può ricoprire la stessa carica in altri Enti sportivi dilettantistici, Associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale associata riconosciuta dal C.O.N.I. o disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva. =====

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 5000 (cinquemila), suddiviso in quote di partecipazioni ai sensi di legge e viene sottoscritto interamente dal socio Chiocchetti Franco per l'importo di euro 5000 (cinquemila) =====

Il conferimento del socio è effettuato in denaro e viene versati all'organo amministrativo per il 100% (cento per cento) della quota sottoscritta mediante assegno circolare emesso in data 2 febbraio 2021 da Banca Monte dei Paschi di Siena spa filiale di Lucca Ag. 8 non trasferibile n. 6080781701 - 07 =====
Pertanto il socio dichiara che a norma di legge è stato versato il 100% (cento per cento) del capitale sociale all' organo amministrativo, come quest'ultimo ne dà conferma. =====

Art. 7) La società si dichiara costituita sotto la piena os-



servanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale, che scritto da persona di mia fiducia su diciassette pagine di cinque fogli, previa lettura da me Notaio datane al comparente si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale. =====

Art. 8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) =====

Art. 9) Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro, la stessa non deve distribuire utili, fondi e riserve comunque denominate, anche in forme indirette. Nel caso in cui le quote versate siano superiori ai costi l'utile di gestione, dedotto almeno 1/5 (un quinto) da destinare a riserva legale fino a quando la riserva non abbia raggiunto unitamente al capitale l'importo di euro 10.000 (diecimila), sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione dell'Organo Amministrativo esclusivamente per il perseguimento delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto e nei limiti di legge. =====

- L'Organo Amministrativo è tenuto a curare le pratiche necessarie per la legale costituzione della società, ed è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto, ed all' allegato Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dalla competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione della società nel Registro delle Imprese. =====

10) L'importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 1700 (millesettecento) =====

Il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su sette pagine e quanto fino qui della ottava di tre fogli è stato da me Notaio letto al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore dieci e cinquanta =====

F.to Chiocchetti Franco =====

" Costanza Ancillotti Notaio =====

Allegato "A" dell'atto n.21.558/7.747

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione "LUCCARAFTING SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", abbreviabile in "LUCCARAFTING S.S.D. A R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Lucca (LU)

La modificazione dell'indirizzo nell'ambito del Comune è stabilita dall'organo di amministrazione ed è oggetto della pubblicità prevista dalle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, stabilimenti, rappresentanze, agenzie e unità locali, sia in Italia che all'estero, con deliberazioni assunte ai sensi di legge.


Articolo 3 - Oggetto

La società, in conformità a quanto disposto dall'articolo 90, commi 17, 18 e 18 bis della legge n° 289 del 27 dicembre 2002, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 maggio 2004 n° 128, è senza fine di lucro e viene espressamente previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci anche in forme indirette o differite.

La società ha per oggetto:

La promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al rafting, packrafting, tubing, alla canoa, al kayak, al hidrospeed, al torrentismo, all'acqua trekking, al river play alle escursioni e al trekking; organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o tramite collaborazione di altri soggetti per la loro realizzazione; promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport; la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di varie discipline sportive; indire e realizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, di formazione e qualificazione per operatori sportivi; organizzare attività ricreative e culturali; il tutto in conformità alle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva e si impegna ad ac-



cettare fino da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

In particolare la Società per sé e per i propri Soci: _____

- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza;

- si obbliga a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza;

- prende atto che condizione indispensabile per essere socio di essa Società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà inoltre:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'allestimento ed al miglioramento di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;

d) gestire attrezzature per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate, gestire all'interno degli impianti sportivi punti di ristoro e/o bar.

La società inoltre potrà compiere tutte le altre operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed industriali utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, concedere e rilasciare garanzie sia reali che personali, nonché assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto e, comunque, con espressa esclusione delle operazioni di intermediazione mobiliare professionale, vietate per le società a responsabilità limitata, di quelle di intermediazione finanziaria ed inerenti la raccolta

del risparmio ed escluso l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività previste dalle seguenti normative: Legge n° 1/1991; Legge n° 197/1991; D.Lgs. n° 385/1993; dal D.L. n° 415/1996 e dai D.Lgs 24 febbraio 1998 n° 58; 17 settembre 2007 n° 164 e 17 luglio 2009 n° 101.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 5000 (cinquemila) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Possono essere conferiti, ove consentito dalla legge a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.


L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto stabilito nella decisione dei soci.

Art. 6) - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art.7) Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. In caso di trasferimento di partecipazioni o parte di quota per atto tra vivi a titolo oneroso, spetta agli altri soci, a parità di condizioni, il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento: il corrispettivo dovrà essere sempre quantificato in denaro. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercita-



re il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero ammontare della cedenda partecipazione essendo esclusa ogni prelazione parziale; nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

E' vietato il trasferimento a titolo gratuito della quota.

Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare da parte della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza o della disciplina sportiva associata il socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote in favore degli altri soci.

Articolo 8 - Morte del socio

Il trasferimento in caso di morte è consentito previo il gradimento dell'organo amministrativo in carica al momento del decesso. Qualora l'organo amministrativo negasse il gradimento, con provvedimento motivato, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio defunto, esclusivamente al valore nominale, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.

Sempre in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società anche nei casi di recesso o esclusione al socio receduto o escluso sarà rimborsato il solo valore nominale della partecipazione.

Articolo 9 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-

no un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto e qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza semplice (51% (cinquantuno per cento)) del capitale sociale.

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese, con esclusione dei soci morosi e di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soli soci ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 10 - Decisioni assembleari

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare

La convocazione dell'assemblea viene fatta con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.


Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Le deliberazioni sono approvate con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza semplice (51% (cinquantuno per cento)) del capitale sociale.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con



l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto. Si applica l'art. 2375 del codice civile.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 11 - Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai soci con decisione assunta in sede di nomina:

- ad un Amministratore Unico, ovvero
- ad un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, ovvero
- a due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

I componenti l'organo amministrativo restano in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca, ovvero per il periodo che l'assemblea dei soci all'atto della nomina determinerà.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori (non costituenti consiglio di amministrazione), al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Nel caso di nomina di una pluralità di amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a

cessare anche un solo amministratore, decadono anche tutti gli altri.

Ai componenti l'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio senza possibilità di alcun compenso.

L'amministratore destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione di appartenenza dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche svolgenti la stessa attività sportiva della società in oggetto.

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

Qualora sia stato nominato un consiglio di amministrazione, ed ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, i suoi componenti eleggono un presidente scelto tra gli stessi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.


Articolo 13 - Poteri e rappresentanza dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua composizione e la sua struttura, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione della società.

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'Organo Amministrativo.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i poteri di rappresentanza competono al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti della delega loro attribuita.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società e la firma sociale spetta agli stessi congiun-



tamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza e la firma sociale della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 14 - Organo di Controllo.

Anche se non richiesto dalla legge la società con delibera assembleare può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico, da un collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o può nominare un revisore al quale si applicano le disposizioni previste per le SPA

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria

In caso di nomina obbligatoria o volontaria di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa.

Il tutto nell'osservanza del citato art. 2477 c.c. e salve le inderogabili disposizioni di legge

In alternativa al Collegio Sindacale, qualora la nomina di quest'ultimo non sia obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 15 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del bilancio di esercizio entro 30 giorni dalla data fissata per l'approvazione stessa da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

La società è tenuta inoltre alla redazione dei rendiconti eventualmente richiesti dalla normativa vigente in materia di società sportive dilettantistiche, i quali devono essere approvati con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza semplice (51%) del capitale sociale.

Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro la stessa non deve distribuire utili, fondi e riserve comunque denominate. Nel caso in cui le quote versate siano superiori ai costi l'utile di gestione, dedotto almeno 1/5 (un quinto) da destinare a riserva legale, fino a quando la riserva non abbia raggiunto unitamente al capitale l'importo di euro 10.000 (diecimila), sarà accantonato su un fondo di riserva

provvisorio a disposizione dell'Organo Amministrativo esclusivamente per il perseguimento delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto e nei limiti di legge.

Articolo 16 - Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio all'articolo 90, commi 17, 18 e 18 bis della legge n° 289 del 27 dicembre 2002, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 maggio 2004 n° 128, al codice civile ed alle altre vigenti norme di legge.

F.to Chiocchetti Franco

" Costanza Ancillotti Notaio

copia in tredecim pagine, conferite e siglate nei miei roggi
composto di più fogli e di due precedenti firme, che si
rilascia per uso fiscale

Luigi Uboldi Pecunia n. 112
12 Febbraio 2021

Antonio de Luca

